

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 54/2010 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2010

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, che abroga il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽²⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea, previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) Nel febbraio 1994, con il regolamento (CE) n. 229/94 ⁽³⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di etanolamina («prodotto in esame») originaria degli Stati Uniti d'America («USA»).
- (2) In seguito a una richiesta del Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC), nel luglio 2005 è stato avviato un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regola-

mento di base. Tale riesame è stato concluso dal Consiglio con il regolamento (CE) n. 1583/2006 ⁽⁴⁾, che ha istituito misure antidumping definitive sulle importazioni di etanolamina originaria degli USA. Queste misure consistono in un dazio specifico fisso.

2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (3) In seguito alla pubblicazione, nel marzo 2008, di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di etanolamina originaria degli USA ⁽⁵⁾, il 25 luglio 2008 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (4) La domanda è stata presentata dalle società BASF SE/AG, INEOS Oxide Ltd, Sasol Germany GmbH e Akzo Nobel Functional Chemicals AB («i produttori dell'Unione richiedenti»), a nome di produttori che rappresentano una percentuale considerevole, in questo caso superiore al 50 %, della produzione dell'Unione totale di etanolamina.
- (5) La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.
- (6) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha avviato, con un avviso d'apertura, un'inchiesta ⁽⁶⁾ a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 28 del 2.2.1994, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU L 294 del 25.10.2006, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU C 71 del 18.3.2008, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU C 270 del 25.10.2008, pag. 26.

